

20 giorni per un'impresa e un cantiere



Semplificazione procedurale attivata con l'art. 1 della L. 3/2008

La Sardegna oggi è l'unica regione italiana che ha introdotto un cambiamento radicale del contesto procedurale per l'autorizzazione all'attività d'impresa

Tale cambiamento è stato reso possibile cambiamento epocale reso possibile dall'intensa attività di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale svolta dal 2004 che ha dato:

- regole chiare e definite, con una forte tutela del bene pubblico e certezza per il contesto produttivo.

Il cambiamento legislativo apportato implica un nuovo rapporto tra Pubblica Amministrazione e impresa, con una forte responsabilizzazione di entrambe le parti in un contesto di collaborazione e fiducia.



Semplificazione procedurale attivata con l'art. 1 della L. 3/2008

Il SUAP diventa responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi.

I tempi per l'avvio dell'attività di impresa non dipendono più dai tempi autorizzativi delle P.A. e imprese e P.A. sono fortemente responsabilizzati (previsione di indennizzi a favore dell'impresa).

Il SUAP diventa unico interlocutore dell'imprenditore in qualsiasi momento della vita dell'impresa, ed è prevista l'irricevibilità o l'improcedibilità delle istanze e delle dichiarazioni di competenza del SUAP presentate ad altre Amministrazioni.

L'autocertificazione è individuata come unica via per l'accesso ai servizi del SUAP.



Semplificazione procedurale – L'autocertificazione

L'autocertificazione legittima l'imprenditore all'avvio dell'intervento ed è valida come titolo edilizio: in tal modo diventa indifferente per l'imprenditore il decorso dei termini del procedimento amministrativo, posto che la presentazione della dichiarazione autocertificata dà titolo per l'avvio dell'attività.

L'autocertificazione, inoltre, trasferisce la responsabilità delle dichiarazioni sui professionisti e consente – decorsi 20 giorni - di dare immediato avvio all'intervento.

Il SUAP ha 2 giorni per trasmettere la documentazione alle altre P.A. coinvolte nel procedimento (necessità dell'invio telematico), sono previsti 7 giorni per chiedere eventuali integrazioni e 15 giorni per convocare, se necessario, una riunione di chiarimento circa il rispetto della normativa tecnica e le caratteristiche dell'impianto (la convocazione non comporta l'interruzione dell'attività avviata).



Semplificazione procedurale – Eventuale Conferenza di Servizi

In caso di verifica che comporti valutazioni discrezionali della P.A. per profili specifici previsti dall'art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008 (vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, verifiche e valutazioni ambientali, impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante o alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento) è convocata entro 7 giorni una Conferenza di Servizi, che si svolge entro i successivi 15 giorni in seduta unica (salva la necessità di ulteriori acquisizioni di documenti comunque contingentate), in cui i pareri non pervenuti si intendono positivamente espressi.

La Conferenza si chiude con l'approvazione del provvedimento finale conclusivo del procedimento quale risultato delle posizioni prevalenti espresse.

Il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle Amministrazioni invitate alla Conferenza.



Semplificazione procedurale – Conclusione dei lavori

La comunicazione di conclusione dei lavori da parte dell'imprenditore conclude il procedimento unico.

La comunicazione comprende una certificazione del direttore dei lavori che attesta la conformità al progetto e la sua agibilità.

Se è necessario il collaudo, esso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato.

Il certificato di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti.



Semplificazione procedurale – Controlli

In tutte le fasi dei procedimenti di competenza del SUAP - ivi compresi i 20 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione autocertificativa che dà avvio al procedimento - le Amministrazioni competenti possono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall'interessato e dai suoi tecnici di fiducia.

In caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici e le amministrazioni cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere autonomamente all'emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi che ritenessero necessari, trasmettendo al SUAP ogni atto inerente il procedimento stesso.

Se, decorsi 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori senza che le P.A. effettuino i controlli, vengono riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell'attività di impresa, l'imprenditore ha diritto ad un indennizzo.



Semplificazione procedurale - Agibilità

Ai sensi dell'art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008, il certificato di agibilità per tutti gli immobili funzionali all'esercizio di attività produttive è sostituito da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori, entro il termine di quindici giorni dal termine dei lavori edilizi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della L.R. 3/2008, il certificato di agibilità per i locali funzionali all'esercizio di attività produttive già esistenti al momento dell'entrata in vigore della L.R. 3/2008, è sostituito da una dichiarazione resa dal proprietario o avente causa.

La riforma ha quindi previsto, per l'agibilità degli immobili funzionali all'esercizio delle attività produttive, unicamente la procedura di autocertificazione, che quindi si sostituisce nel territorio regionale alla richiesta del certificato di agibilità alle Pubbliche Amministrazioni, permettendo la riduzione dei tempi e la semplificazione delle procedure per gli Uffici comunali.



Semplificazione procedurale - L'Ufficio regionale SUAP

La L.R. 3/2008 al comma 18 istituisce Ufficio regionale SUAP, interlocutore regionale nel procedimento unico.

In particolare, l'ufficio:

- a) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;
- b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
- c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia.



Monitoraggio della L.R. 3/2008 al mese di ottobre 2008

- > Comuni che hanno aderito al sistema informatico regionale: 225
- > Bacini Attivati: 53 (circa il 95% della totalità)

- > DUAAP caricate on line: circa 900

- > Comuni che hanno ricevuto la formazione e il tutoraggio: circa 330

- > Monitoraggio a campione presso SUAP di CA, SS, NU e Unione Comuni del Parteolla:
 - DUAAP depositate: circa 800

 - DUAAA con concessioni edilizie esitate: circa 350

